CAMERA DEI DEPUTATI N. 4054-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **JERVOLINO MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1962 (*Stampato n. 1921*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1962

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960

Presentato alla Presidenza il 13 ottobre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! Lo scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini che – approvato già dal Senato – si presenta ora all'approvazione della Camera dei Deputati è una notevole espressione di buona volontà da parte del Governo italiano per creare ai contribuenti argentini utili facilitazioni in materia di imposte.

Ai benefici previsti dalla presente legge saranno ammesse le persone fisiche di nazio-

nalità argentina, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza; la società di persone costituite in Argentina e secondo il diritto argentino; le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto argentino e che abbiano la loro sede in Argentina.

Coloro che dal 28 marzo 1947 si trovassero in queste condizioni possono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili secondo la legge italiana 9 marzo 1950, n. 203, o confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.

Notevole è la possibilità di avvalersi delle facilitazioni proposte dalla legge anche per quei contribuenti argentini la cui tassazione fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si prevede anche il rimborso delle somme già pagate, che eventualmente eccedessero la tassazione prevista dalle disposizioni odierne.

Ai contribuenti argentini l'articolo IV della legge offre la possibilità di chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950 invece che all'imposta progressiva sul patrimonio secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

In tal caso l'Amministrazione italiana procederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti argentini un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.

Anche per i termini del pagamento la legge propone notevoli facilitazioni: dalla data in cui la tassazione diviene definitiva la tassa potrà essere pagata dai contribuenti nel periodo di due anni in dodici rate bimestrali.

L'articolo VI prevede che eventuali casi controversi saranno esaminati con « ogni possibile benevolenza ».

Nel suo complesso lo Scambio di Note è ispirato a una notevole comprensione, che certo faciliterà le relazioni economiche fra l'Italia e l'Argentina: per questo lo raccomandiamo all'approvazione della Camera dei Deputati.

JERVOLINO MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.